

M3

Premesso che: [redacted] citava in giudizio UGF S.p.A., assumendo che in data 23/8/07 subiva, alla guida della sua auto assicurata per la RCA con l'assicurazione convenuta, un incidente stradale in quanto veniva colpito da un veicolo che stava effettuando una manovra di retromarcia per uscire da un parcheggio, come comprovato dalla dichiarazione sottoscritta dalla teste [redacted], e che risultava privo di copertura assicurativa; poiché il Fondo garanzia vittime della strada non si rendeva disponibile al risarcimento del relativo danno, l'attore richiedeva alla compagnia convenuta l'attivazione della garanzia accessoria alla suddetta polizza RCA per la tutela giudiziaria, che garantiva all'attore l'assistenza legale a carico di UGF nell'ipotesi di sinistro in cui rimanesse coinvolto il mezzo assicurato; la compagnia convenuta, però, comunicava che non poteva autorizzare l'attivazione della garanzia di tutela giudiziaria in quanto, con riferimento al sinistro in questione, dall'esame della documentazione poteva configurarsi una esclusiva responsabilità dell'attore; pertanto quest'ultimo chiedeva che il Tribunale di Bologna accertasse la validità della garanzia di tutela giudiziaria, prevista nella polizza RCA di cui sopra, e condannasse la compagnia convenuta alla rifusione delle spese di assistenza legale da sostenersi in conseguenza dell'azione di responsabilità civile necessaria al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro in data 23/8/07.

Le parti concludono come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni

CONVENUTO/I

[redacted] e dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliato in [redacted] presso il difensore avv. [redacted]

U.G.F. ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 02705901201), con il patrocinio dell'avv. [redacted]

contro

ATTORE/I

MARCO e dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliato in VIA EMILIA N. 3 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA presso il difensore avv. BORDONI MARCO

[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. BORDONI [redacted]

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22295/2009 promossa da:

SENTENZA

ha pronunciato la seguente

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ELISABETTA CANDIDI TOMMASI

TERZA SEZIONE CIVILE

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA



N. R.G. 22295/2009

TRIBUNALE DI BOLOGNA	
N. 1551/07	Set.
N. 3156/07	CRO.
N. 2138/07	Rep.
OGGETTO	
Ass. Tut. 2012	
Conto Verini	
DATA DEPOSITO MINUTI	
21 LUG. 2012	

B

Il Giudice del Tribunale di Bologna Sezione Terza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. 22.295/09, così provvede:

p-q-m.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di condanna in quanto le spese da rimborsare non risultano ancora sostenute.

Il sinistro di cui si discute, giustificato motivo, in quanto non viene spiegato perché l'attore potrebbe risultare il responsabile della compagnia convenuta di attivazione della garanzia di tutela giudiziaria non risulta supportato da un

si è ancora attivato giudizialmente, così anticipando le spese di sua spettanza; inoltre il rito della contrattualmente tale onere e quindi eccipere la carenza di interesse ad agire in quanto l'assicurato non

senza il preventivo benestare dell'impresa; pertanto l'assicurazione convenuta non può importare previsioni contrattuali stabiliscono che l'assicurato non possa dare corso ad azioni di natura giudiziaria

D'altro canto, con riguardo alla domanda di accertamento, sussiste l'interesse ad agire in quanto le dichiarazioni testimoniali,

anche dalla considerazione che la domanda risarcitoria dell'attore risulta supportata da idonea la sua autorizzazione, come invece in relazione alle ipotesi sub e); tale pretestuosità, inoltre, emerge

con conseguente pretestuosità della contestazione della compagnia convenuta, non essendo necessaria E di tutta evidenza che nel caso in esame può considerarsi sussistente la fattispecie di cui alla lettera a),

dall'impresa. l'assicurato sia tenuto a rimborsare alla controparte a seguito di transazione anch'essa autorizzata

soccombenza totale o parziale o compensazione per qualunque motivo, comprese quelle che causa sia stata autorizzata dall'impresa, le spese processuali a carico dell'assicurato in caso di

spese per la difesa penale ... ; d) le spese necessarie al sequestro del veicolo ... ; e) a condizione che la stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile; b) le spese peritali ... ; c) le

per: a) le spese per intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo; i richiamati punti riguardano la garanzia

necessaria al proprietario del veicolo assicurato, se autorizzato, per ottenere il risarcimento dei danni limiti stabiliti, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali previste ai successivi punti a,b,c,d,e

regolamento contrattuale tra le parti stabilisce espressamente che l'impresa assume a proprio carico, nel Cio premesso, nel merito risulta accoglibile la domanda di accertamento di parte attrice; infatti il

della legge 166/08 e quindi è soggetta al termine di prescrizione di anni due. comunicazione inviata il 29/10/08 (doc. 10 fasc. att.) che perveniva all'assicuratore dopo l'approvazione

che riguardano la gestione di una garanzia già attivata, in particolare con riguardo alla seconda l'assicurazione convenuta fa riferimento per motivare la prescrizione dell'azione sono comunicazioni

che aveva l'automatizzato effetto di attivare la garanzia; pertanto le successive comunicazioni cui all'assicurazione convenuta in data 5/10/07 la comunicazione di denuncia; infatti l'attore inviava

preliminatamente si rievoca che l'eccezione di prescrizione è infondata; infatti l'attore inviava Rilevato che:

La causa veniva istruita con produzione documentale. spese processuali.


relativamente al sinistro del 23/8/07, con la conseguenza che non risultava soccombenza per le relative non avendo l'assicurato, alla data di proposizione della domanda giudiziale, attivato alcun contenzioso

fondatezza della domanda di controparte in quanto non si erano verificati i presupposti per il rimborso della garanzia contrattuale avvenuta un anno dopo il sinistro stradale; nel merito contestava la

tenendo conto di un anno quale termine di prescrizione, tenuto conto che la richiesta di attivazione parte attrice ai sensi dell'articolo 2952 c.c. nella sua formulazione antecedente alla legge 166/08, e cioè

La parte convenuta si costituiva; in via pregiudiziale eccipere l'intervenuta prescrizione del diritto di

Tribunale di Bologna
 Dipartimento in Concorsuale
 del 9 Lug. 2012



Il Tribunale

Il Giudice
 dott.ssa Elisabetta Campi
 Candida Tommasi

a) in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, accerta il diritto di [redacted] di ottenere dall'assicurazione convenuta la rifusione delle spese per l'intervento di un suo legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;

b) condanna l'assicurazione convenuta alla rifusione delle spese di giudizio dell'attore che liquida in complessivi € 1.569, di cui € 510 per onorari, € 869 per competenze e € 190 per spese, oltre 12,5 % ex art. 15 T.P., I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Bologna, 21/5/12